

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 223)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DALVIT, TREU, SPAGNOLLI, SIGNORELLO, SEGNANA, BERLANDA, BURTULO, CENGARLE, TOROS, LIGIOS, COLLESELLI, MAZZOLI, DAL FALCO e NOÈ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1972

Istituzione dell'albo e ordinamento della professione di maestro di sci

ONOREVOLI SENATORI. — Il 24 novembre 1971 il Senato approvava definitivamente il disegno di legge n. 1555 concernente la « modifica dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci ».

Con quella decisione, il Parlamento compiva il primo atto inteso a dare non tanto e non solo un riconoscimento a due benemerite categorie professionali (le guide alpine e i maestri di sci), quanto ad ovviare, con una precisa norma legislativa, alle carenze che il tempo aveva via via fatto emergere nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza per una efficace tutela di tali professioni.

D'altronde, è noto, in particolare, che quella del maestro di sci, che viene attualmente esercitata da circa tre mila abilitati, è venuta in questi ultimi tempi assumendo una sempre crescente importanza, in rapporto con l'eccezionale diffusione della pratica dello sci, diventato, ormai, un vero e proprio

sport di massa. L'incremento del turismo invernale, che convoglia nelle stazioni turistiche, piccole e grandi, circa due milioni di sciatori all'anno (esclusi gli stranieri), rappresenta oggi un potente fattore di incentivazione economica nelle valli alpine e appenniniche, arrecando a quelle popolazioni un pane sicuro e un lavoro adeguatamente remunerato, nel quadro delle molteplici altre iniziative che richiamano impegni di non trascurabile peso nel campo della ricettività, degli impianti, degli esercizi e delle attrezzature turistiche in genere.

Riesce, perciò, naturale che la professione del maestro di sci sia assunta in primo piano nel contesto del turismo moderno e che ad essa guardino con sempre maggiore interesse larghe schiere di giovani, che vi ravvisano una soddisfacente e decorosa possibilità di lavoro.

Ciò, peraltro, ha anche cagionato in tempi assai recenti l'insorgere del fenomeno dell'abusivismo singolo ed organizzato, da una

parte favorito dalla sempre crescente domanda e dall'altra dalla carenza della legislazione nella specifica materia a tutela di questa professione.

Appare ovvio, d'altra parte, che l'attività e le prestazioni professionali del maestro di sci richiedono non solo una adeguata preparazione tecnica, bensì anche il possesso delle necessarie cognizioni didattiche, congiuntamente a particolari attitudini e qualità personali dalle quali non si può prescindere, qualora si riconosca che al corretto e qualificato esercizio di essa professione sono direttamente legate la sicurezza e la incolumità di coloro che si dedicano a questo sport, non certo esente da rischi.

Di qui la necessità che, a garanzia di ciò, le capacità professionali del maestro di sci siano responsabilmente vagliate e assicurate mediante un accertamento valido e probante sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello più genericamente didattico, eliminando nel contempo ogni causa che possa favorire o non perseguire l'esercizio incontrollato ed abusivo della professione. Il che è stato definitivamente acquisito con la menzionata approvazione della modifica dell'articolo 123 delle leggi di pubblica sicurezza, congiuntamente al disposto di cui all'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione.

E fu, appunto, in sede di discussione di quel provvedimento che la totalità dei membri della Commissione competente sollecitò tanto il Presidente della Commissione stessa quanto il rappresentante del Governo a favorire la presentazione di un disegno di legge organico, mediante il quale dare un più appropriato, moderno e funzionale assetto alla categoria.

Il disegno di legge che ci onoriamo di presentare si propone appunto questo fine: quello, cioè, della istituzione di un albo nazionale dei maestri di sci, in considerazione dell'importanza che la disciplina di questa professione riveste, non solo per la sistemazione e la tranquillità, sotto il profilo giuridico, di una categoria rimasta per troppo tempo in una situazione di precarietà e di incertezze, bensì anche per favorire con essa e per essa un più ordinato ed efficiente assetto dell'organizzazione turistica invernale nel

nostro Paese. Non va dimenticato, infatti, che la scuola italiana di sci, attraverso i sacrifici di chi la compone e la rappresenta, è assunta proprio in questi anni ad un alto livello tecnico, tale da farne certamente una delle più prestigiose ed imitate del mondo. Ora è necessario che questo livello e questo prestigio vengano mantenuti e, augurabilmente, ulteriormente elevati, in modo da reggere sempre autorevolmente il confronto di più antiche e fino ad ieri più quotate scuole di altri Paesi, dove i maestri di sci già da tempo hanno peraltro ottenuto il riconoscimento che con questo provvedimento si intende ora dare ai nostri.

Fatta questa necessaria premessa, intendiamo di seguito esporre, sinteticamente, il contenuto del presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 viene istituito l'albo nazionale, al quale deve essere iscritto chiunque intenda esercitare, avendone i requisiti, l'attività di maestro di sci per non incorrere in precise sanzioni, alle quali va incontro anche chi adotti abusivamente la divisa e i distintivi o usi la dicitura « Scuola italiana di sci » od altra equivalente (articolo 2). I maestri di sci sono suddivisi in gradi o categorie a seconda delle specifiche capacità tecniche (articolo 3) e, per essere iscritti nell'albo, devono essere in possesso dei requisiti civili, tecnici e professionali previsti dall'articolo 4. Con gli articoli 5 e 6 si stabiliscono le modalità per il conseguimento del certificato di idoneità tecnica, che viene rilasciato — dopo il prescritto accertamento mediante apposito esame — dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), alla quale spettano anche la regolamentazione tecnica dell'insegnamento dello sci ed i programmi relativi alle prove tecnico-didattiche richieste per il conseguimento del diploma.

Mentre con l'articolo 7 si intende dare riconoscimento giuridico a quelle particolari forme associative che sono le scuole di sci, con l'articolo 8 si affida ad un Consiglio nazionale la tenuta dell'albo. Nello stesso articolo, viene introdotta pure la norma con la quale si disciplina, sulla base regionale in cui si articola oggi la organizzazione dei maestri di sci, la tenuta di singoli albi, che sono affidati ai rispettivi Consigli regionali. A que-

sti, con l'articolo 9, si riconoscono particolari funzioni e competenze specifiche, mentre nell'articolo 10 sono contemplate le sanzioni disciplinari che gli stessi Consigli regionali sono officiati ad applicare nei confronti dei maestri di sci che contravvengano alla corretta etica professionale. Contro i relativi provvedimenti disciplinari, agli interessati è consentito il ricorso in ultima e definitiva istanza al Consiglio nazionale.

L'articolo 11 prevede i casi di cancellazione dall'albo regionale, mentre con l'articolo 12 viene stabilito che il regolamento scuole e maestri di sci, in esecuzione della legge, venga approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, cui compete anche l'alta vigilanza sull'esercizio della professione (articolo 14).

L'articolo 13 assegna al Consiglio nazionale la competenza in materia di tariffe, di apertura delle scuole e di esercizio isolato della professione. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale (articolo 15), con le successive norme transitorie si stabiliscono, infine, una deroga di tre anni per il titolo di studio (art. 16) e le modalità per l'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge (art. 17).

Onorevoli Senatori, riteniamo di avere, anche se succintamente, illustrato con sufficiente chiarezza sia gli intendimenti, sia il contenuto del presente disegno di legge, che sottoponiamo ora alla vostra valutazione e che confidiamo incontrerà il vostro consenso e la vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituito l'albo nazionale dei maestri di sci.

Art. 2.

Nessuno può esercitare l'attività di maestro di sci se non è iscritto nell'albo.

Conservano, tuttavia, il titolo di maestro di sci coloro che, dopo averne acquisito il diritto, sono stati cancellati per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione contenuta nel primo comma del presente articolo è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque adotti la divisa e i distintivi di maestro di sci o usi la dicitura « Scuola italiana di sci », od altra equivalente, senza averne titolo ai sensi della presente legge.

Art. 3.

I maestri di sci sono divisi in gradi o categorie secondo le norme del regolamento tecnico della Federazione italiana sport invernali (FISI).

Art. 4.

Per l'iscrizione nell'albo dei maestri di sci è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- c) essere di buona condotta;
- d) essere in possesso di licenza di scuola media inferiore;
- e) essere fisicamente idoneo all'insegnamento in base a conforme attestazione annuale di ufficiale sanitario;

- f) aver compiuto il 19° anno di età;
- g) essere in possesso della licenza del questore della provincia di residenza, secondo le norme dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dell'articolo 238 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 5.

Il certificato di idoneità di cui al secondo comma dell'articolo 238 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza viene rilasciato dalla Federazione italiana sport invernali (FISI), previo esame tecnico-didattico avanti alle commissioni giudicatrici nominate annualmente dalla FISI stessa.

I componenti di tali commissioni sono scelti in numero non inferiore ai due terzi tra i maestri di sci iscritti nell'albo.

Art. 6.

La regolamentazione tecnica per l'insegnamento dello sci ed i programmi relativi alle prove tecnico-didattiche, di cui all'articolo precedente, sono stabiliti dalla FISI con apposito regolamento su parere conforme del Consiglio nazionale maestri di sci.

Art. 7.

I maestri di sci regolarmente iscritti nell'albo possono, per il migliore esercizio della loro professione, dare vita a forme associative denominate « Scuole di sci », nel rispetto delle norme civili, fiscali, previdenziali vigenti e del regolamento scuole e maestri di sci.

Art. 8.

La tenuta dell'albo nazionale è affidata al Consiglio nazionale maestri di sci; quella degli albi regionali ai Consigli regionali maestri di sci.

Il Consiglio nazionale ha sede in Milano. Esso si compone di tredici membri, è eletto dai maestri di sci iscritti nell'albo e dura in carica quattro anni.

I Consigli regionali sono: Consiglio regionale delle Alpi occidentali, della Valle d'Aosta, delle Alpi centrali, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Centro-Sud. Ogni Consiglio regionale, composto di sette membri, è eletto dai maestri di sci residenti nella regione ed iscritti nell'albo regionale. I consigli regionali durano in carica quattro anni.

Art. 9.

I Consigli regionali, fra gli altri, adempiono anche ai compiti seguenti:

a) esercitano le funzioni inerenti la tenuta e l'aggiornamento degli albi professionali regionali e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti;

b) vigilano sul comportamento dei maestri di sci, che deve essere improntato a dignità e decoro;

c) vigilano sul regolare svolgimento dei corsi propedeutici all'esame di idoneità, di cui al precedente articolo 5.

Art. 10.

Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) la ammonizione, che consiste nel richiamo del colpevole sulla mancanza commessa e nell'intimazione a non più commetterla, ed è data con lettera del presidente del Consiglio regionale competente per territorio;

2) la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore a due anni;

4) la radiazione dall'albo per indegnità e quando siano venuti meno i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4. Prima

di pronunciare la radiazione, il Consiglio regionale deve sentire le giustificazioni dell'interessato. È ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio nazionale, il quale decide in via definitiva.

Art. 11.

La cancellazione dall'albo è pronunciata dai Consigli regionali:

a) quando sia venuto meno uno o più dei requisiti di cui alle lettere a), e), g), dell'articolo 4;

b) quando il maestro di sci trasferisca la propria residenza fuori dalla regione presso il cui albo è iscritto;

c) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

Art. 12.

Le norme concernenti l'esercizio della professione di maestro di sci sono quelle previste dal regolamento scuole e maestri di sci, approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 13.

All'inizio di ogni stagione sciistica — invernale o estiva — spetta al Consiglio nazionale maestri di sci fissare le tariffe dei prezzi delle lezioni individuali e collettive, nonché concedere l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle scuole di sci e all'esercizio isolato della professione.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono subordinate al parere dei Consigli regionali. Esse sono vincolanti per tutti gli iscritti nell'albo.

Art. 14.

L'alta vigilanza sull'esercizio della professione spetta al Ministero del turismo e dello spettacolo, che la esercita in accordo con il Consiglio nazionale e i Consigli regionali competenti per territorio.

Art. 15.

Sono salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle provincie di Trento e di Bolzano.

NORME TRANSITORIE

Art. 16.

Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge potrà prescindersi dal titolo di studio previsto dall'articolo 4 lettera d).

Art. 17.

Chiunque, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del certificato di idoneità previsto dal secondo comma dell'articolo 238 del regolamento di pubblica sicurezza, potrà chiedere l'iscrizione nell'albo senza ulteriori formalità, sempre che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, salva la deroga di cui al precedente articolo.

Alla valutazione dei requisiti ed alla formazione degli albi degli iscrivendi provvederà il Consiglio nazionale maestri di sci, sentiti, ove occorra, i Consigli regionali competenti per territorio.